

RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEGLI ATTI DI NATURA GIURIDICO-FISCALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento

L’Agenzia delle Entrate ha l’esigenza di acquisire il servizio di traduzione dall’italiano alle lingue parlate negli Stati dell’Unione Europea e viceversa da un soggetto professionalmente qualificato, dotato di elevata esperienza nel settore, da utilizzare come traduttore ufficiale.

Il servizio avrà ad oggetto prevalentemente la traduzione di atti giuridico-fiscali dall’italiano all’inglese, tedesco, sloveno e viceversa, oltre ad altre lingue diffuse nell’Unione Europea.

Il presente documento contiene il disciplinare di gara e le condizioni particolari di contratto della RDO per l’affidamento sopra menzionato.

L’aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella propria offerta tecnica (laddove migliorative rispetto a quelle del Capitolato descrittivo e prestazionale), nel Capitolato, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche dell'affidamento

Il servizio di traduzioni sarà utilizzato sia per effettuare traduzioni in caso di esigenze contingenti (es. traduzione in tedesco di un avviso di accertamento/ traduzione in inglese di una pubblicazione da diffondere a livello internazionale, ecc.), sia per aggiornare annualmente la modulistica fiscale dichiarativa, che l'Agenzia, a tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell'art.6 della Costituzione, pubblica ogni anno sul proprio sito istituzionale in lingua straniera.

Potranno inoltre essere oggetto di traduzione documenti di livello postuniversitario di contenuto tecnico scientifico, con particolare attenzione alle seguenti tematiche: architettura, ingegneria, estimo, urbanistica, statistica applicata, catasto, pubblicità immobiliare, geodesia. La società aggiudicataria dovrà pertanto disporre di traduttori aventi specifiche competenze nelle citate materie.

Resta inteso, comunque, che il contratto potrà essere utilizzato, senza vincolo di esclusiva per l'Agenzia, per ogni attività di traduzione: in caso di traduzioni in lingue diverse da quelle oggetto di quotazione, l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere il servizio alla società aggiudicataria, previa formulazione di specifico preventivo di spesa, nei limiti del massimale contrattuale.

Inoltre, qualora l'Agenzia avesse l'esigenza di avvalersi del **servizio di interpretariato**, potrà essere richiesto un apposito preventivo di spesa alla società aggiudicataria del presente appalto. Similmente, detta prestazione non riveste carattere di esclusiva, per cui l'Agenzia potrà liberamente rivolgersi ad altro fornitore.

Le caratteristiche specifiche e la dettagliata modalità di erogazione del servizio sono descritte nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato alla RDO.

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo massimale della RDO è pari ad € 140.000,00, al netto di IVA.

Nella RDO viene richiesta, per ciascuna delle tre lingue principalmente richieste, inglese, tedesco e sloveno, la quotazione per una singola cartella delle dimensioni standard di 25 righe per 60 caratteri a riga, per un totale di 1500 caratteri.

Si precisa che le quantità di cartelle annue da tradurre indicate nell'offerta economica sono oggetto di mera stima che, pertanto, non assume carattere vincolante per l'Amministrazione: l'Agenzia si riserva, quindi, di effettuare variazioni in eccesso o in difetto delle suddette quantità, nei limiti del massimale contrattuale, e di corrispondere all'aggiudicataria soltanto gli importi correlati al numero di cartelle effettivamente tradotte, nel rispetto degli importi unitari offerti per ciascuna lingua.

I prezzi a base d'asta si intendono al netto dell'IVA e sono comprensivi, ove previste, delle attività di impaginazione e adattamento dei testi tradotti, come meglio specificate nel Capitolato, e delle eventuali spese di ritiro e consegna del materiale oggetto delle traduzioni

presso le strutture centrali e periferiche dell'Agazia. Essi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'affidamento non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 4 - Durata del contratto

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un accordo-quadro della durata di tre anni, salvo raggiungimento dell'importo massimale, stabilito in € 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre IVA. In esecuzione del suddetto accordo-quadro, le richieste di traduzioni potranno essere inoltrate dalle Direzioni Centrali, per il tramite dell'Ufficio fornitori, dalle Direzioni Regionali e da quelle Provinciali dell'Agazia, per il tramite degli Uffici Risorse materiali, che prenderanno contatti diretti con la società aggiudicataria. Le traduzioni dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate dalle Direzioni dell'Agazia all'atto di consegna dei testi relativamente alla loro impaginazione ed adattamento.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO. L'aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione del servizio da parte dei relativi referenti.

Art. 6 – Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere inoltrata entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, per il tramite della piattaforma MePA.

All'offerta dovranno essere allegati, in aggiunta ai documenti standard per la risposta alla RDO, i seguenti documenti:

- DGUE, secondo il fac-simile allegato alla RDO (ALL.2), attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016, consistenti, rispettivamente:
 - a) nell'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto del presente affidamento;**
 - b) nell'aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato relativo al settore oggetto della gara non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), IVA esclusa;**
- Dichiarazione sostitutiva, secondo il fac-simile allegato alla RDO (ALL.5);
- Dichiarazione di offerta tecnica, secondo il fac-simile allegato alla RDO, e suoi allegati (curricula vitae dei traduttori);
- Dichiarazione di offerta economica, secondo il fac-simile allegato alla RDO;

Art. 7 - Garanzie a corredo dell'offerta

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 2.800,00.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria succitata può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per duecentosettanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Si applicano le ulteriori riduzioni relative al possesso delle altre certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. In

caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta deve essere inoltre corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente adempimento non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 e **deve essere inviata in formato cartaceo oppure trasmessa on-line tramite la piattaforma.**

1) Nell'ipotesi di invio della cauzione in formato cartaceo in busta chiusa, adeguatamente sigillata, il concorrente non dovrà né produrre né dichiarare alcunché a Sistema. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “RDO per l'affidamento del servizio di traduzione degli atti di natura giuridico-fiscale dell'Agenzia delle Entrate” – Documenti di gara – Garanzia provvisoria - Non aprire la busta – Scadenza ore 12.00 del giorno xxxxx 2017, c.a. dott. Francesco Vasta”. La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare la busta anche a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Gare e Contenzioso - Via Giorgione n. 159 – 00147 Roma, piano 5°, stanza 5.40 **entro il termine di scadenza delle offerte.** In questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

L'invio e l'integrità del plico sono a totale rischio e spesa dell'impresa partecipante,

2) Nel caso, invece, di invio in formato elettronico, la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, nonché le eventuali certificazioni di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema nell'apposita sezione denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo” **sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante per quanto attiene alla cauzione provvisoria e all'impegno del fideiussore, e dal soggetto dotato dei necessari poteri dell'ente certificatore per quanto attiene alla certificazione di qualità, in alternativa, il possesso della certificazione di qualità potrà esser attestato con idonea dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che il possesso dei necessari**

poteri ad impegnare il garante dovrà essere attestato o mediante autentica notarile, con firma digitale, della sottoscrizione della polizza, o con idonea dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal soggetto avente siffatti poteri;

L'Agenzia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Art. 8– Seduta della commissione e criteri di aggiudicazione

La Commissione giudicatrice si riunirà, nel giorno e ora che saranno tempestivamente comunicate successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte, per procedere al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa e per valutare le offerte presentate. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata. La Commissione procederà, altresì, a rilevare l'eventuale presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

All'esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria provvisoria.

La procedura sarà aggiudicata, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), derivante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (massimo 70 punti) e all'offerta economica (massimo 30 punti) con le modalità di seguito indicate.

8.1 Offerta tecnica (MAX 70/100)

All'offerta tecnica potrà essere attribuito un massimo di 70 punti su 100.

Essa dovrà essere redatta secondo il facsimile predisposto dall'Agenzia (ALL. 3).

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti parametri:

- a) **professionalità del personale impiegato**, con particolare riferimento alla circostanza di essere anche madrelingua e di avere comprovabili competenze in materia di traduzioni giuridico-fiscale ed in materie "tecniche", quali architettura, ingegneria, estimo, urbanistica, statistica applicata, catasto, pubblicità immobiliare, geodesia. A tal fine dovranno essere allegati i curricula vitae del personale che si presume di impiegare: **max 30 punti**;
- b) **organizzazione del servizio e sistema di controllo della qualità**: **max 25 punti**;
- d) **riduzione della tempistica di traduzione di documenti brevi**: **max 3 punti**;

- f) **riduzione della tempistica di traduzione di documenti medi: max 3 punti;**
g) **riduzione della tempistica di traduzione di documenti voluminosi: max 3 punti;**
h) **servizi aggiuntivi pertinenti al servizio: max 6 punti.**

In particolare, l'offerta tecnica sarà valutata prendendo in considerazione i seguenti parametri e criteri:

Tabella 1 – Punteggi offerta tecnica

	Elemento di valutazione	Punteggio massimo	Criteri di assegnazione del punteggio	
1	Professionalità del personale impiegato Valutazione del CV dei traduttori con particolare riguardo, tra l'altro, alla circostanza di essere madrelingua rispetto alle lingue in cui dovranno essere effettuate in via prevalente le traduzioni (inglese, tedesco, sloveno), e di avere specifiche e comprovabili competenze in materia di traduzioni giuridico-fiscale ed in materie "tecniche", quali architettura, ingegneria, estimo, urbanistica, statistica applicata, catasto, pubblicità immobiliare, geodesia.	30	ECCELLENTE I requisiti desumibili dai curricula prodotti dalla partecipante superano, all'esito di una valutazione complessiva, ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata	30 punti
			PIU' CHE ADEGUATA I requisiti desumibili dai curricula prodotti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato, soddisfano, all'esito di una valutazione complessiva, le aspettative della stazione appaltante sono	25 punti

		indicativi anche di una elevata qualità del servizio	
		<p>ADEGUATA</p> <p>I requisiti desumibili dai curricula prodotti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato sono, all'esito di una valutazione complessiva, adeguati e presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante</p>	17 punti
		<p>PARZIALMENTE ADEGUATA</p> <p>I requisiti desumibili dai curricula prodotti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato sono, all'esito di una valutazione complessiva, parzialmente adeguati e presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante</p>	8 punti
		NON ADEGUATA	0 punti

			I requisiti desumibili dai curricula prodotti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato non soddisfano, all'esito di una valutazione complessiva, le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea	
2	<p>Organizzazione del servizio e sistema di controllo della qualità.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le modalità di organizzazione del servizio e tutte le procedure che intenderà utilizzare per effettuare il controllo della qualità sulle traduzioni prodotte (con particolare riferimento al sistema di individuazione degli errori, al rispetto delle tempistiche contrattuali ed alla riservatezza dei dati).</p>	25	<p>ECCELLENTE</p> <p>Le informazioni fornite dalla partecipante superano, all'esito di una valutazione complessiva, ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata</p>	25 punti
			<p>PIU' CHE ADEGUATA</p> <p>Le informazioni fornite dalla partecipante non solo soddisfano, all'esito di una valutazione complessiva, pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione</p>	20 punti

		appaltante, ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio	
		<p style="text-align: center;">ADEGUATA</p> <p>Le informazioni fornite dalla partecipante sono, all'esito di una valutazione complessiva, essenzialmente complete ed adeguate, e presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante</p>	14 punti
		<p style="text-align: center;">PARZIALMENTE ADEGUATA</p> <p>Le informazioni fornite dalla partecipante sono, all'esito di una valutazione complessiva, parzialmente complete ed adeguate, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante</p>	7 punti

			NON ADEGUATA Le informazioni fornite dalla partecipante non soddisfano, all'esito di una valutazione complessiva, le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea	0 punti
3	Riduzione della tempistica di traduzione di documenti brevi (da 500 a 5.000 parole ovvero da 2 a 20 rispetto allo standard descritto in capitolato (rif. par. 5 del capitolato))	3	Non oltre 2 giorni (dalla richiesta)	3 punti
Non oltre 3 giorni (dalla richiesta)			2 punti	
Non oltre 4 giorni (dalla richiesta)			1 punto	
4	Riduzione della tempistica di traduzione di documenti medi (da 5.000 a 10.000 parole ovvero da 20 a 40 cartelle) rispetto allo standard descritto in capitolato (rif. par. 5 del capitolato).	3	Non oltre 7 giorni (dalla richiesta)	3 punti
Non oltre 8 giorni (dalla richiesta)			2 punti	
Non oltre 9 giorni (dalla richiesta)			1 punti	
5	Riduzione della tempistica di traduzione di documenti voluminosi (oltre 10.000 parole ovvero oltre 40	3	Riduzione di 3 giorni rispetto ai tempi previsti dal Capitolato (dalla richiesta)	3 punti

	cartelle) rispetto allo standard descritto in capitolato (rif. par. 5 del capitolato).		Riduzione di 2 giorni rispetto ai tempi previsti dal Capitolato (dalla richiesta)	2 punti
			Riduzione di 1 giorno rispetto ai tempi previsti dal Capitolato (dalla richiesta)	1 punto
6	Servizi aggiuntivi il concorrente dovrà indicare tutti gli eventuali servizi aggiuntivi, pertinenti al servizio, che intendesse offrire- senza incremento di costo- per l’Agenzia.	6	ECCELLENTE I servizi aggiuntivi forniti dalla partecipante superano, all’esito di una valutazione complessiva, ampiamente le attese della stazione appaltante, e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata	6 punti
			PIU’ CHE ADEGUATA I servizi aggiuntivi forniti dalla partecipante non solo soddisfano, all’esito di una valutazione complessiva, pienamente i requisiti di capitolato e le aspettative della stazione appaltante, ma assicurano anche	4 punti

		un'elevata qualità del servizio	
		<p style="text-align: center;">ADEGUATA</p> <p>I servizi aggiuntivi forniti dalla partecipante sono, all'esito di una valutazione complessiva, essenzialmente completi ed adeguati, presentano una buona rispondenza alle aspettative della stazione appaltante</p>	2 punti
		<p style="text-align: center;">PARZIALMENTE ADEGUATA</p> <p>I servizi aggiuntivi forniti dalla partecipante sono, all'esito di una valutazione complessiva, parzialmente completi ed adeguati, presentano una discreta rispondenza alle aspettative della stazione appaltante</p>	1 punto
		<p style="text-align: center;">NON ADEGUATA</p> <p>I servizi aggiuntivi forniti dalla partecipante non soddisfano, all'esito di una valutazione</p>	0 punti

			complessiva, le aspettative della stazione appaltante ovvero non permettono di effettuare una valutazione idonea	
--	--	--	--	--

8.2 Offerta economica (Max 30/100 PUNTI)

All'offerta economica saranno assegnati fino a 30 punti su 100, da attribuirsi secondo la formula lineare semplice (a punteggio assoluto) :

$$PE (s) = PE_{max} * [(BA-P)/BA]$$

dove:

- PE (s)= punteggio economico
- PEmax = punteggio massimo attribuibile, pari a 30
- P = valore totale offerto, indicato quale offerta economica della RDO (somma colonna E nel modello di offerta economica)
- BA = base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere compilata utilizzando il file “dichiarazione di offerta economica”, allegato alla RDO (ALL. 4). I prezzi unitari a base d'asta sono pari ad € 21,00 per ciascuna delle tre lingue oggetto di traduzione, al netto dell'IVA.

Nel modello di offerta economica predisposto dall'Agenzia, la società dovrà indicare (col. C) il prezzo unitario offerto per ciascuna cartella relativamente alle lingua quotate (Inglese, sloveno, tedesco). Indi, dovrà moltiplicare, per ciascuna lingua, i prezzi unitari indicati per il peso attribuito ad ogni lingua (col. C per col. D) e sommare le risultanze della colonna E per ottenere il totale che dovrà essere indicato come “offerta economica” della RDO. In caso di discordanza tra tale valore e quello indicato nel file “dichiarazione di offerta economica”, la commissione, tenendo fermo il valore riportato quale offerta economica della RDO, provvederà, ove necessario, a ridurre in maniera proporzionale i singoli prezzi offerti. Non saranno ammesse offerte pari a zero.

Il valore di aggiudicazione – offerta economica della RDO - assumerà rilevanza esclusivamente ai seguenti fini dell’attribuzione del punteggio economico arrotondato alla seconda cifra decimale, mentre il valore del contratto, anche ai fini del calcolo della garanzia definitiva, è rappresentato dal massimale, per cui all’aggiudicatario saranno liquidati i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite, secondo le quotazioni unitarie offerte, senza vincolo di richiesta di prestazioni minime e senza obbligo, per l’Agenzia, di raggiungimento del massimale.

Le modalità di quantificazione dei corrispettivi effettivamente dovuti sono più dettagliatamente indicate all’art. 3 del presente documento.

L’arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 6 e 9 e in difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 5.

L’Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla anche in caso di una sola offerta valida.

L’Amministrazione provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta e l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

Art. 9 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 10 – Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti della servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

d) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Prima della stipula del contratto l'Agenzia procederà, d'ufficio, alla verifica dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 sia per l'appaltatore che per il subappaltatore; ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dai commi 5 e 13 dell'articolo 80, si applicheranno le Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 dell'ANAC, cui si rinvia.

Art. 11 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si impegna all'esecuzione dell'appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le disposizioni di

dettaglio comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o a quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. In proposito, l'aggiudicataria si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Art. 13 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, come da indicazioni del Capitolato e dell'Offerta tecnica approvata dall'Agenzia, nel rispetto delle normative di settore.

L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di allontanare il personale non ritenuto idoneo, in tal caso l'aggiudicataria dovrà immediatamente, senza eccezione alcuna, procedere alla sostituzione del personale allontanato con personale idoneo.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 - Fatturazione e pagamenti

Dopo l'attestazione di regolare esecuzione, l'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia – Direzioni Regionali - attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale territorialmente competente alla liquidazione dei corrispettivi (per i codici IPA, vedasi *Appendice 1 al contratto – Codici IPA*).

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it, il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Penali, recesso e risoluzione

Tutti i tempi di consegna previsti nel capitolato, ivi compresi quelli concordati con l'Agenzia in corso di esecuzione, nonché quelli derivanti dalle migliorie di cui all'offerta tecnica, sono da intendersi perentori.

Pertanto, In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille del corrispettivo da versare per il servizio affidato per ogni giorno di ritardo; le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di del massimale contrattuale.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altro evento di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti quelli allegati alla RDO.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dei corsi senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare;

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta ferma l'applicazione degli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 18 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità all'Agenzia, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Agenzia sempre che questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

In particolare, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 19 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicatario deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 20 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Ad ogni modo, trovano applicazione le norme su risoluzione e recesso di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011, ove applicabili.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 21 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., contestualmente alla stipula del contratto di cui alla presente RDO, le clausole di cui agli artt. 3, 11, 12, 13, 16, 21.

Per il DIRIGENTE *ad interim*
Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
“firmato digitalmente”

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente